

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI**

Verona, 11/8/2017

Oggetto: Comunicazione decreto di **OMOLOGA DELL'ACCORDO DEL CONSUMATORE
EX L. 3/2012**

N. **22/2017 L. 3/2012: MARTIN GIAMPAOLO**

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA

Si comunica che è stato emesso in data 11/8/2017 decreto di OMOLOGA
DELL'ACCORDO DEL CONSUMATORE – EX L. 3/2012 nei confronti di:
**MARTIN GIAMPAOLO – nata a Villafranca di Verona – VR- il 25/01/1955 –ivi res.te via
U. Maddalena, 43 –
C.F.: MRTGPL55A25L949E**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armadoro)

22/2017
n. 544 L. 3/12.

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE



Il Giudice dott. Silvia Rizzuto

premesso che il sig. Martin Giampaolo in data 20.4.2017 ha presentato un accordo del debitore ex lege 3/12 con l'ausilio del professionista incaricato dott. Tatiana Bianchetti ~~XXXXXX~~ al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che con provvedimento del 10.5.2017, accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed eventualmente contestare la convenienza del piano;

che l'accordo proposto prevede il pagamento integrale del credito privilegiato verso Equitalia (con procedura di rottamazione delle cartelle) e il pagamento dei rimanenti creditori chirografari nella percentuale del 20% mediante rate mensili per un periodo di 5 anni;

osservato che il professionista ha provveduto a trasmettere la proposta a tutti i creditori e all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12 ha precisato che è stata raggiunta la quota dei voti dei creditori chirografari necessari all'approvazione del piano nonostante il voto contrario espresso da Futura s.p.a.;

che successivamente all'udienza il professionista ha depositato la relazione sui consensi espressi ex art. 12 l. 3/12;

che con comparsa depositata il 29.6.2017 Futura s.p.a. ha chiesto la riformulazione del piano con riconoscimento della natura privilegiata dei crediti di Futura in ragione della cessione di una quota dello stipendio pari alla rata da versare e del TFR in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

ribadita l'ammissibilità del piano atteso che il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B legge 3/2012, ha depositato tutta la documentazione richiesta, ha ottenuto le maggioranze richieste per l'approvazione;

ritenuta l'infondatezza della contestazione sollevata da Futura s.p.a.;

osservato infatti che la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale, come desumibile dal testo dell'art. 6, c. 1, così come modificato dalla L. 12.12.2012, n. 221 e che la normativa sul sovraindebitamento, indicando esplicitamente i crediti che non possono essere falcidiati, non comprende quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di stipendio o pensione;

che dunque, sul presupposto dell'applicazione del principio di parità di trattamento ai creditori laddove non espressamente previsto uno speciale privilegio, risulta corretto assoggettare anche il cessionario del quinto alla falcidia prevista per la classe chirografaria;

che inoltre, la cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate solo fino all'apertura di una procedura concorsuale;

che va posto a a carico del professionista in qualità di organismo di composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte

PQM

Il Giudice

omologa

f *l'accordo del*
il piano di consumatore così come predisposto da Martin Giampaolo con l'assistenza dell'OCC dott. Tatiana Bianchetti

Dispone

che sia sospeso, fino a completamento ^{dell'accordo} del piano del consumatore, il prelievo della
cessione del quinto o a delegazione di pagamento sullo stipendio di Martin Giampaolo per
i prestiti a suo tempo concessi;

che sia restituito quanto trattenuto dal momento della presentazione del piano dal datore
di lavoro;

dispone

la comunicazione del presente provvedimento a cura del professionista a tutti i creditori

affida

all'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale
delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 legge 3/12


dispone

la comunicazione alla Camera di Commercio del presente provvedimento a cura della
cancellaria.


Verona 7.8.2017


il Giudice

dot. Silvia Rizzuto



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Gene Armentio)



TRIBUNALE DI VERONA	
Depositato in cancelleria	
Oggi, 11 AGO, 2017	
	Il Funzionario Giudiziario (Gene Armentio)

